



**Comune di Montepulciano**  
*Provincia di Siena*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO DA  
PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI  
SISTEMI INFORMATICI GESTIONALI DEL COMUNE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n.75 del 30.10.2020**

## INDICE

Premessa

Art. 1 Sistemi informatici gestionali del Comune Art. 2

Modalità di accesso

Art. 3 Sezioni dei Sistemi informatici gestionali del Comune accessibili

Art. 4 Forme di Tracciabilità dell'Accesso e Tutela della Privacy

Art. 5 Doveri dei Consiglieri Comunali

Art. 6 Controlli

Art. 7 Responsabilità dei Consiglieri Comunali

Art. 8 Segnalazioni

## **Premessa**

Il Comune di Montepulciano – coerentemente con la vigente normativa in materia di accesso, trasparenza, partecipazione, informatizzazione, controlli ed anticorruzione – sta implementando modelli e sistemi volti a favorire la trasparenza di tutta l'attività amministrativa, soprattutto fruendo della tecnologia informatica.

Al fine di migliorare l'accessibilità ai servizi comunali, la trasparenza, la partecipazione del cittadino e la tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune è dotato di un sistema informatico gestionale che riguarda quasi tutte le procedure gestite dall'ente e di un sito internet istituzionale con apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

In virtù del fatto che l'Amministrazione Comunale considera la trasparenza quale principale mezzo di comunicazione e di partecipazione, innanzitutto del cittadino, ai processi decisionali dell'ente, la stessa rappresenta uno dei principali obiettivi strategici dell'ente, e pertanto verranno inseriti nel nuovo piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, aggiornamento 2020, anche specifiche attività volte a massimizzare accessibilità e trasparenza.

Nel perseguire obiettivi di massima trasparenza e partecipazione si ritiene, altresì necessario e fondamentale garantire l'esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali soprattutto in funzione dell'accesso alle informazioni e dati utili per l'espletamento del proprio mandato.

Il diritto di accesso è, infatti, esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.lgs. n.267/2000 ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4471/2005) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività (cfr. Cds V, 05/09/2014 n. 4525), citato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29/11/2018).

Trattasi di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del comune di residenza (art. 10 TUEL) o, più in generale, nei confronti della p.a., disciplinato dalla legge 241/1990 (cfr parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 28/10/2014 ed il richiamato parere del 29/11/2018).

Proprio la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esprimendosi sull'esercizio del diritto di parola, già con i pareri del 29/11/2018 e del 16/03/2010, sulla base del principio di economicità che incombe sia sugli uffici tenuti a provvedere, sia sui soggetti che chiedono prestazioni amministrative, ha

riconosciuto *"la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell'ente attraverso l'uso della password di servizio proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale"*.

Anche la giurisprudenza ha riconosciuto il predetto diritto, alla luce del progresso tecnologico, a cui le p.a. devono adeguarsi ai sensi del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), mediante la dotazione di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell'ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico (Tar Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; Tar Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317).

Recentemente il Tar Basilicata con la sentenza n. 599/2019 del 10/07/2019, ribadendo che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è esercitato ex art. 43 del TUEL, ha precisato che esso va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale progresso di digitalizzazione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, risultante dal Codice dell'amministrazione digitale procedure aperte e trasparenti possano consentire la partecipazione attiva degli utenti interessati e della cittadinanza tutta.

E' proprio questo approccio ed evoluzione interpretativa indirizzati alla massima trasparenza inducono l'Amministrazione comunale a consentire l'accesso ai sistemi informatici gestionali in sola lettura da parte dei Consiglieri Comunali, in quanto prevale la sentita convinzione che tra le forze politiche presenti in Consiglio Comunale debba esserci uno spirito di leale collaborazione, che abbia come unico obiettivo sempre l'interesse pubblico della collettività locale.

Il presente regolamento, , strumento auspicato anche nel parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 7 Maggio 2019 ha, quindi, la funzione di disciplinare le modalità di accesso dei Consiglieri Comunali ai sistemi informatici gestionali, al fine di contemperare le esigenze di trasparenza e partecipazione con la doverosa previsione – anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali – di regole che, tramite forme di tracciabilità degli accessi, possano da un lato limitare il pericolo del vietato controllo generalizzato e dall'altro tutelare la riservatezza di tutti i dati trattati dal Comune (tra cui anche dati sensibili e personali).

E' vero, infatti, che i Consiglieri Comunali sono tenuti per legge al segreto ma, da un lato il segreto imposto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000 riguarda i *"casi specificamente determinati dalla legge"* mentre il Comune ha il dovere di tutelare la riservatezza di tutti i dati trattati dall'ente, e dall'altro senza forme di tracciabilità risulterebbe quasi impossibile perseguire nei modi previsti dalla legge eventuali violazioni ai doveri di segretezza.

A tal scopo a garanzia assoluta della privacy, sul presente regolamentazione prima della sua approvazione sarà acquisito il parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ente.

## **Art. 1 Sistemi informatici gestionali del Comune**

I sistemi informatici gestionali del Comune consistono nel software con cui il Comune gestisce le procedure amministrative di propria competenza.

Il sistema in uso presso il Comune è in grado di fornire un insieme di procedure completamente integrate tra di loro per un'efficace gestione delle molteplici attività amministrative, ed ha come obiettivo l'aumento dell'efficienza del lavoro svolto dai vari uffici e servizi.

I dati forniti ai Consiglieri sono utilizzati per le sole finalità connesse all'esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

## **Art. 2 Modalità di accesso**

La modalità di accesso ai sistemi informatici gestionali del Comune da parte dei Consiglieri Comunali è di sola lettura.

In particolare sarà implementato in accordo con il gestore degli applicativi informatici in dotazione un sistema di accesso che dovrà:

- consentire l'accesso (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto) senza estendere al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'Amministrazione, soggetta, invece, alle ordinarie regole in materia di accesso, tra le quali la necessità di richiesta specifica sulla base di autonoma regolamentazione;
- realizzare un efficace sistema di accesso ai dati con modalità concordate con il gestore degli applicativi informatici in dotazione senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati sensibili e riservati.

### **Art. 3 Sezioni dei Sistemi informatici gestionali del Comune accessibili**

Con le modalità e nelle forme di cui al presente regolamento i Consiglieri Comunali possono accedere esclusivamente alle seguenti sezioni:

#### **Atti Amministrativi:**

La consultazione degli Atti Amministrativi (Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, verbali delle commissioni e Determinazioni) può avvenire liberamente attraverso le apposite sezioni del sito istituzionale reperibile all'indirizzo <https://www.comune.montepulciano.si.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti>, in Amministrazione Trasparente nelle sezioni "PROVVEDIMENTI" sottosezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi". In queste sotto-sezioni è possibile effettuare ricerche per data e oggetto su Delibere di Giunta e di Consiglio e sulle Determinazioni e altri provvedimenti amministrativi.

#### **Protocollo e Contabilità Finanziaria**

Per la consultazione del Protocollo Informatico e della Contabilità Finanziaria, viene predisposto un profilo che verrà assegnato a ciascun consigliere comunale, il quale dovrà inserire nome utente e password (credenziali assegnate) e potrà accedere ai relativi servizi.

#### **Protocollo Informatico**

Il Consigliere Comunale potrà consultare il registro di protocollo (Mittente, destinatario, Oggetto) senza poter aprire gli allegati, con la possibilità di effettuare ricerche evidenziando gli uffici o i settori interessati.

Questa funzione è raggiungibile tramite indicazioni e tutorial assegnati consegnati insieme alle credenziali.

Gli allegati di interesse possono essere richiesti con apposita richiesta di accesso agli atti, previa formale istanza, circostanziata e specifica.

#### **Contabilità Finanziaria**

Il Consigliere Comunale potrà accedere al Conto di Bilancio dove sarà possibile effettuare una serie di stampe (o anteprima di stampe) inerenti il bilancio sia per le uscite che per le entrate.

Questa funzione è raggiungibile tramite indicazioni e tutorial assegnati consegnati insieme alle credenziali.

#### **Lavori Pubblici**

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito del Comune di Montepulciano, sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", BDAP, è stato inserito il link al sito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dove è possibile

seguire il monitoraggio finanziario di tutte le Opere Pubbliche del Comune di Montepulciano

## **Urbanistica**

Il SIT è costituito da un portale web composto da pagine informative e mappe interattive; utilizza l'archivio geografico dell'Amministrazione per correlare e geolocalizzare tutte le informazioni relative al territorio comunale: la numerazione civica, il patrimonio edilizio, le strade, i dati anagrafici, catastali, tributari ecc. Il sito permette di "navigare" sul territorio comunale visualizzando la cartografia di base con sovrapposte, a seconda della sezione attiva, le varie informazioni relative. Non servono software per l'utilizzo del sistema in quanto è sufficiente il browser del proprio PC e una connessione ad internet.

Il sito consiste di una parte pubblica accessibile a tutti e di un'area riservata che con l'approvazione del presente regolamento sarà consultabile previa registrazione anche dai Consiglieri Comunale i quali saranno abilitati alla consultazione di tutti o solo di alcuni dei servizi.

Dalla homepage è possibile accedere ai servizi pubblici ovvero:

- Nuovo Piano Operativo, permette di ottenere informazioni sulla pianificazione urbanistica vigente, cliccando sull'area di interesse.
- La Varianti, gli Aggiornamenti di Quadro Conoscitivo e le Correzioni di Errori Materiali, relativi tale Piano Operativo.
- Regolamento Urbanistico: permette di ottenere informazioni sulla pianificazione urbanistica previgente, per le verifiche di "doppia conformità".
- Catasto.
- Carta tecnica comunale.
- Carta tecnica regionale.

Gli ultimi tre servizi permettono solamente di visualizzare la cartografia relativa ed eventualmente sovrapporre le foto aeree di epoche diverse.

Se si effettua l'accesso all'area riservata si attiverà il menù "virtual office" che permette di avviare le seguenti ulteriori sezioni a cui i Consiglieri Comunali una volta abilitati potranno accedere:

- Catasto: permette di ricevere informazioni sulla classificazione catastale degli immobili e le proprietà; quando presenti è possibile visualizzare le planimetrie catastali degli immobili e gli elaborati Docfa.
- Catasto analisi: consente di effettuare elaborazioni su scala comunale dei dati catastali.
- Gestione civici: consente la gestione della numerazione civica.
- Easy Answer: permette di effettuare interrogazioni su dati tributari (es. TARI), sulle pratiche edilizie, sui residenti ecc.
- Edifici: permette agli operatori di effettuare modifiche alla cartografia relativa agli edifici.

- Strade: permette la consultazione, la modifica o l'inserimento delle informazioni relative alla viabilità.
- Pratiche edilizie storiche: consente l'inserimento e la consultazione delle pratiche storiche.

#### **Art. 4 Forme di Tracciabilità dell'Accesso e tutela della privacy**

Al fine di tutelare la riservatezza di tutti i dati trattati dal Comune (tra cui dati sensibili) l'accesso ai sistemi informatici gestionali può avvenire solo rispettando le modalità di cui al presente regolamento, che hanno la finalità di consentire un accesso esclusivamente personale da parte dei Consiglieri Comunali ed una tracciabilità dell'accesso stesso.

I Consiglieri Comunali possono accedere solo attraverso un proprio profilo personale appositamente creato dal CED (Centro Elaborazione Dati) del Comune e, quindi, con login e password personali.

A garanzia assoluta della privacy, sul presente regolamento prima della sua approvazione è stato richiesto ed acquisito un parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ente.

#### **Art. 5 Doveri dei Consiglieri Comunali**

I Consiglieri Comunali sono tenuti al puntuale rispetto di quanto previsto e disciplinato dal presente regolamento e, in considerazione del fatto che le disposizioni in materia di tracciabilità di cui al precedente articolo hanno la finalità principale di poter tutelare la riservatezza di tutti i dati trattati dal Comune (tra cui dati sensibili).

I Consiglieri, dopo aver avuto l'accesso ai dati, agiscono in conformità del GDPR e personalmente assumono le conseguenti responsabilità del trattamento.

I Consiglieri trattano i dati ai quali hanno avuto accesso nel rispetto del principio di "limitazione delle finalità" di cui all'art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR e nel rispetto della disciplina su "riutilizzo" dei dati di cui all'art. 7-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il reiterato mancato rispetto anche di una sola delle modalità di accesso di cui agli artt. 2 e 4 del presente regolamento può determinare l'applicazione di sanzioni nei confronti del Consigliere Comunale previo adeguato contraddittorio nell'ambito della commissione affari generali in seduta congiunta con la commissione controllo e garanzia.

L'applicazione delle sanzioni avverrà con la seguente gradualità secondo l'ordine di gravità e reiterazione:

- i) l'ammonimento;
- ii) la sospensione
- iii) la cancellazione del profilo.

Le misure sanzionatorie saranno applicate anche nel caso in cui a seguito delle consultazioni consentite perverranno massive e frequenti richieste agli atti perché non coerenti con la giurisprudenza formatasi che vieta un controllo generalizzato sull'attività del Comune.

Nei casi in cui verrà avviata la procedura di cancellazione del profilo di accesso attraverso contestazione scritta effettuata dal Sindaco e previo contraddittorio, Il Consigliere Comunale entro quindici giorni dalla contestazione potrà presentare osservazioni.

La proposta di cancellazione del profilo di accesso verrà inserita, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

La contestazione e le eventuali osservazioni verranno sottoposti al Consiglio Comunale che deciderà in merito alla proposta di cancellazione in questione.

## **Art. 6 Controlli**

Il CED del Comune è tenuto ad effettuare verifiche sugli accessi (es. giorno ed ora dell'accesso avvenuto da parte dei Consiglieri) su richiesta del Sindaco.

## **Art. 7 Responsabilità dei Consiglieri Comunali**

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000 e rispondono personalmente di eventuali violazioni.

## **Art. 8 Segnalazioni**

In caso di riscontro di possibili violazioni ai doveri di segretezza a cui sono tenuti per legge i Consiglieri Comunali si provvederà ad effettuare apposita segnalazione alle competenti autorità.

